





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RENATO RORDORF

Dott. SERGIO DI AMATO

Dott. ANTONIO DIDONE

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

Dott. MAGDA CRISTIANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20903-2007 proposto da:

FRANCESCO tc.t. FRNFNC49C13G712H), PU

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI

2, presso l'avvocato NARDI MANLIO, rappresentato e

difeso dall'avvocato ALDO NOSCHESE, giusta procura

a margine del Yicorso;

- ricorrente -

contro 1522

CURATELA FALLIMENTO DI SILLETTI PASQUALINO;

- intimata -

Oggetto

Coadiutore

del

curatore iquidazione

compenso.

Impugnazione

ex art.170

d.p.r.

115/2002.

Inammissibilità.

Reclamo ex

art.26 1.f..

Necessità.

Consigliere -R.G.N. 20903/2007

- Presidente

- Consigliere

Rel. Considliere

cron. 23086

Ud. 17/09/2014

1

FARINA

2014

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MATERA, depositato il 17/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MANLIO NARDI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo

Con provvedimento depositato il 17/5/2007, il Tribunale di Matera ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art.170 del d.p.r. 115/2002, proposta dal rag. Francesco Farina avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal G. D. del Fallimento di Silletti Pasqualino in data 27/9/06, comunicato il 3/11/2006.

Il Tribunale, premesso il riconoscimento al rag. Farina della qualità di coadiutore del Curatore, ex art. 32 l.f., e non di ausiliario del Giudice, ex art.61 e ss. c.p.c., ha escluso l'applicazione dell'art.170 del T.U. sulle spese di giustizia, a fronte dell'espressa disciplina del reclamo avverso i provvedimenti del G.D. di cui all'art.26 l.f., che detta disposizioni differenti rispetto a quelle di cui all'art. 170 del d.p.r. 115 in relazione al procedimento da seguire, alla competenza a decidere ed ai termini per la proposizione del reclamo.

Avverso detto provvedimento propone ricorso ex art.111 Cost. il Farina sulla base di due motivi.

Il Curatore del Fallimento intimato non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. il 4/9/2014, da ritenersi tardiva, stante la sospensione feriale dei termini ex art. 1 della 1. 742/1969, né la controversia rientra nelle materie escluse da detta normativa, ai sensi dell'art.3 legge cit., con riferimento all'art.92 dell'ordinamento giudiziario.

Motivi della decisione

1.1.-Col primo motivo, il Farina, premessa la ricorribilità ex art.111 Cost. del provvedimento reso in, sede di opposizione ex art.170 del T.U. sulle spese di giustizia, si duole della declaratoria di illegittimità del ricorso, resa dal Tribunale di Matera, sostenendo che (la disciplina introdotta dal d.p.r. 115/2002 costituisce un complesso normativo speciale, come esplicitamente previsto dagli artt.1 e 2, e confermato dalla previsione di cui all'art.3, lett.n), che ha superato (ed /abrogato precedenti disposizioni, tra cui anche l'art.61 c.p.c. e l'art.26 l.f., erroneamente richiamati dal Tribunale. Secondo il ricorrente, al Giudice monocratico è sfuggito che la norma fallimentare prevede espressamente deroghe, con l'inciso "salvo che non sia diversamente disposto", e che la disciplina de qui al d.p.r. 115 è da ritenersi derogativa in tema di contenzioso attinente alle "voci e le procedure di spesa dei processi", rispetto all'art.26 1.f.; giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al coadiutore del ouratore ex art. 32, 2° comma 1.f. la quali(fi)ea di ausiliario del giudice, il cui compenso va liquidato alla stregua della tariffa giudiziale concernente i perith, consulenti, ecc., ed il T.U. 115/2002 costituisce vinica disciplina a cui far riferimento per la trattazione delle "voci e procedure di spesa nei processi".

Il motivo si chiude con l'enunciazione di quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, attesa la data di deposito del provvedimento impugnato, del 17/5/2007.

1.2.- Col secondo motivo, la parte si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50, 168 del T.U. cit., e del vizio di carenza totale/ di illogicità e contraddittorietà della motivazione(/ Col motivo, il Farina ripropone tutte le doglianze fatte valere nei confronti del provvedimento reso dal G.D., che, a fronte della richiesta dell'importo complessivo di euro 10534,42, oltre Iva e Cap, per le specifica attività espletata nell'arco di circa sei anni, e col parere favorevole di congruità del suratore, ha riconosciuto, senza motivare in alcun modo, la sola somma di euro 3500,00, oltre iva ed oreri previdenziali, senza dar conto delle ragioni della grave decurtazione operata, in modo del tutto contraddittorio a fronte del parere del curatore, e senza considerare la rispondenza delle singole voci di parcella alle specifiche attività indicate nei prospetti riepilogativi.

In motivo si chiude con il solo quesito di diritto sul vizio ex art.360 n.3 c.p.c.

2/13- Il primo motivo è infondato.

Va premesso che il ricorso ex art.111 Cost. proposto nei confronti della pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ex art.170 T.U. 115/2002 è ammissibile, in virtù del richiamo al secondo comma di detta norma al procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato, regolato dall'art. 29 della 1. 794/1942(sul principio, vedi la pronuncia 24959/2011, né in senso contrario si è espressa la successiva sentenza 6766/2012, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ex art.111 Cost., ma nel diverso caso di ricorso vertente solo sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento e non sul quantum).

Il ricorrente, coadiutore del curatore, ex art.32,2° comma 1.f. ante riforma, partendo dalla corretta qualificazione quale ausiliario del giudice (in tal/senso, le pronunce 1568/2005 10143/2011), (sostiene l'applicabilità dell'opposizione ex art/170 del d.p.r. 115/2002, stregua della natura di normativa speciale di detto T.U. rispetto all'art.26 l.f., in relazione al contenzioso attinente alle mvoci ed alle procedure di spesa dei (art 1 del T.U.), valorizzando processi" altresì della liquidazione del necessità compenso secondo tariffa qiudiziale riguardante gli ausiliari e non già secondo le tariffe professionali.

Detta ricostruzione omette di considerare che, come affermato nelle pronunce 13482/02, 19888/05 e 15671/07, e ribadito nella pronuncia 16136/2011, ai sensi dell'art. 25 n.7 l.f., spetta al G.D. la competenza esclusiva per la

liquidazione dei compensi per l'attività espletata dagli incaricati a favore del fallimento, da cui, quale necessario corollario, consegue che il provvedimento in materia assoggettato alla speciale disciplina endofallimentare del reclamo di cui all'art. 26 l.f. Non può pertanto ritenersi fondata la ricostruzione ricorrente, intesa a valorizzare il carattere di normativa complessiva e speciale del T.U. sulle spese di @justizia, proprio perché non tiene conto che è la specialità della disciplina fallimentare attributiva della competenza a decidere al G.D. a determinare I'applicazione specifico regime del reclamo ex art.26 1.f. Né, infine, potrebbe ritenersi tenuto il Giudice del merito alla conversione del ricorso in poposizione ex art.170 cit. in ricorso per reclamo ex art. 26 l.f., atteso che la parte Tone non ha fatto valere la mancata conversione dell'atto nell'ambito delle censure, e che, in ogni caso, non risulta il rispetto del termine di proposizione dei dieci giorni dalla comunicazione/ del provvedimento per il reclamo fallimentare, a fronte del più lungo termine di giorni venti, previsto per l'opposizione secondo il T.U. 115/2002. Ne consegue la reiezione del motivo articolato sotto il profilo dell'art.360 n.3 c.p.c., mentre del tutto labiale è 1/ riferimento nella rubrica al vizio ex art. 360 n.5 c.p.c., privo peraltro del necessario momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che valga a circoscrivere i

limiti della censura(così la pronuncia resa dalle sezioni unite, 17838/2012, e tra le ultime, la sentenza 14355/2013).

2.2.- Il secondo motivo, contenente doglianze di merito nei confronti del provvedimento del G.D., è assorbito dalla reiezione del primo motivo.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto, sulla base del seguente principio di diritto: "Il decreto del giudice delegato, di determinazione del compenso spettante al coadiutore del curatore, è suscettibile del reclamo ex art.

26 l.f. e non già dell'opposizione ex art.170 del T.U. spese di giustizia."

Non v'è pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Fallimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso,

Così deciso in Roma, in data 17 settembre 2014

Il Consigliere est.

lin

Depositato in Cancelleria

■ 30 OTT 2014

IL CANCELLIERE Alfonso Manualferi Ih Presidente